

CITTA' DI ERACLEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – COMPETENZE	3
ART. 3 – RESPONSABILITA’	4
ART. 4 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO	4
ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	4
ART. 6 – DISPOSIZIONI PER IL FUNERALE E PER LA SEPOLTURA	5

CAPO II DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 7 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	5
--	---

CAPO III FERETRI

ART. 8 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	6
ART. 9 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	6
ART. 10 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	6
ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	7

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 – MODALITA’ DEL TRASPORTO E DEL PERCORSO	7
ART. 13 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE	7
ART. 14 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI FUNEBRI	8
ART. 15 – RITI RELIGIOSI, LAICI E CIVILI	8
ART. 16 – TRASPORTO DI CASSETTINE DI RESTI OSSEI ED URNE CINERARIE	9
ART. 17 – TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	9
ART. 18 – TRASPORTI ALL’ESTERO O DALL’ESTERO	9

TITOLO II CIMITERI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19 – ELENCO CIMITERI	10
ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA	10
ART. 21 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	10
ART. 22 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	10

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE

ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI	11
ART. 24- ILLUMINAZIONE VOTIVA	11
ART. 25 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	11

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 26 – INUMAZIONE	12
ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI DEI CAMPI COMUNI PER INUMAZIONI STRAORDINARIE	13
ART. 28 - TUMULAZIONE	13
ART. 29- INTRODUZIONE DI CASSETTINE DI RESTI OSSEI E/O URNE CINERARIE NEL LOCULO	14
ART. 30 – DEPOSITO PROVVISORIO FERETRO	14

CAPO IV ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

ART. 31 – ESUMAZIONI ORDINARIE	15
ART. 32 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	15
ART. 33 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA	15
ART. 34 – SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA A SEGUITO DI ESUMAZIONE	16
ART. 35 - ESTUMULAZIONI	16
ART. 36 – RACCOLTA DEI RESTI OSSEI	16
ART.37- TRATTAMENTO DI RESTI MORTALI, ESITI DEI FENOMENI CADAVERICI	17

TRASFORMATIVI CONSERVATIVI

ART. 38 – SOSTANZE E MATERIALI DA OPERAZIONI CIMITERIALI	18
ART. 39 – OGGETTI DA RECUPERARE	18
ART. 40 – DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI	18

CAPO V CREMAZIONE

ART. 41 - CREMATORIO	18
ART. 42 – ESPRESSIONE DI VOLONTA’ ALLA CREMAZIONE	19

ART. 43 – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	19
ART. 44 – CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI	19
ART. 45 – URNE CINERARIE	19
ART. 46 – AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA	20
ART. 47 – DISPERSIONE DELLE CENERI	21
ART. 48 – INTERRAMENTO URNE CINERARIE	22
CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI	
ART. 49 - ORARIO	22
ART. 50 – DISCIPLINA DELL’INGRESSO	22
ART. 51 – NORME DI COMPORTAMENTO	23
ART. 52 – RITI FUNEBRI	23
ART. 53 – MATERIALI ORNAMENTALI VIETATI	23
ART. 54 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	23
ART. 55 – RIMOZIONE MATERIALI ORNAMENTALI	24
TITOLO III CONCESSIONI	
CAPO I MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	
ART. 56 – NORME GENERALI PER LE CONCESSIONI	24
ART. 57 – DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI	25
ART. 58 – MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DELLE NICCHIE	25
ART. 59 – CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA	26
ART. 60 – USO DELLE CAPPELLE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA	26
ART. 61 – MANUTENZIONE	27
ART. 62 – DIVISIONE E SUBENTRI	28
CAPO II CESSAZIONE, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE	
ART. 63 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE	28
ART. 64 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI SEPOLTURA INDIVIDUALE	29
ART. 65 – RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE PERPETUA	29
ART. 66 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI	29
ART. 67 – REVOCA	30
ART. 68 – DECADENZA	30
ART. 69 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	30
ART. 70 – ESTINZIONE	31
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	
CAPO I LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	
ART. 71 – ACCESSO AL CIMITERO	31
ART. 72 – RESPONSABILITA’	32
ART. 73 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO	32
ART. 74 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	32
ART. 75 – ORARIO DI LAVORO	32
ART. 76 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	32
ART. 77 – VIGILANZA	32
CAPO II IMPRESE FUNEBRI	
ART.78 – ATTIVITA’ FUNEBRE	33
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 79 - RICHIESTA DI SERVIZI	33
ART. 80 – TARIFFE	33
ART. 81 – SANZIONI	33
ART. 82 – RINVIO	33
ART. 83 – ENTRATA IN VIGORE	34

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 in particolare al titolo IV, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e alla L.R. 18/2010 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda ULSS per la salvaguardia delle prescrizioni igienico sanitarie e dell'ARPA per quelle di tipo ambientale.
2. Le funzioni sopracitate si distinguono in funebri, di cremazione e cimiteriali.
3. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, il trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione e tumulazione.
4. Le funzioni cimiteriali riguardano tutte quelle operazioni necessarie alla movimentazione dei defunti all'interno del cimitero (l'esumazione, l'estumulazione, l'iumazione, la tumulazione, la traslazione dei feretri) a cui si aggiungono tutte le attività correlate che consentono il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la manutenzione la gestione degli impianti le concessioni cimiteriali...).
5. Per le funzioni di cremazione si rinvia agli artt. 41 e ss. del presente regolamento.
6. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è competente all'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
7. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali per la parte tecnica (costruzione, completamenti e ampliamenti, manutenzione dei cimiteri ecc...), l'Ufficiale dello stato civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento e la Segreteria Generale per la stipula degli atti di concessione e l'Ufficio Tributi per servizio Luci Votive.

ART. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile o a specifiche norme di legge.

ART. 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - 1.1 la visita necroscopica;
 - 1.2 il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - 1.3 il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via per incidente o in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), all'obitorio o al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione (Circolare Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24 – art. 5);
 - 1.4 utilizzo obitorio/camere mortuarie comprensivo dei seguenti servizi: soggiorno salma sino a tre giorni consecutivi, utilizzo cella frigo, utilizzo strutture obitoriali;
 - 1.5 la deposizione dei resti ossei nell'ossario comune a seguito di esumazioni o estumulazioni programmate.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi:
 - 2.1 cremazione;
 - 2.2 inumazione e reinumazione in campo comune o reparti speciali;
 - 2.3 tumulazione in genere;
 - 2.4 esumazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali;
 - 2.5 estumulazione ordinaria;
 - 2.6 estumulazione straordinaria;
 - 2.7 soggiorno salma in obitorio/camera mortuaria oltre i tre giorni consecutivi, utilizzo sala anatomica per ispezione cadaverica esterna, giudiziaria o riscontro diagnostico;
3. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cui al comma 2, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.
4. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, i familiari interessati devono dimostrare di essere al di sotto della soglia del "minimo vitale" come disciplinato dal "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati".

ART. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura in ogni cimitero;

- b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Comune si avvale altresì del sito web istituzionale per rendere visibili i principali documenti di cui ai commi precedenti.

ART. 6

Disposizioni per il funerale e per la sepoltura

1. Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà, in qualunque modo espressa in vita dal defunto. Mancando questa, i familiari possono disporre secondo tale ordine:
- coniuge/convivente
 - figli
 - genitori
 - altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti.
- Nello stesso grado ha prevalenza colui che ha presentato per primo la richiesta di sepoltura. Nel caso in cui il coniuge/convivente passasse a seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre la sepoltura del coniuge/convivente deceduto.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 7

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione della salma nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco che può demandare con propria ordinanza la suddetta autorizzazione ai medici che effettuano la constatazione del decesso, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964, n. 185.

CAPO III

FERETRI

ART. 8
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 9
Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro può essere effettuata dopo la formazione dell'atto di morte ed il rilascio della autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.
2. Il verbale di chiusura del feretro è il documento che certifica il rispetto delle prescrizioni per il trasporto ed il confezionamento del feretro.
3. All'atto della chiusura della salma nel feretro, la verifica dell'identità del defunto, l'applicazione dei sigilli per attestarne la regolarità del confezionamento e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto, sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto e dagli addetti alla chiusura, i quali accertano l'avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e ss.mm., salvo nei casi di salme destinate all'estero, nei quali le suddette operazioni sono effettuate dal personale dell'Azienda U.L.S.S.
4. Il verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dall'addetto alla chiusura e dall'addetto al trasporto.

ART. 10
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. n. 285/1990, per gli articoli ancora in vigore.
2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
3. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. n. 285/1990).
4. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda ULSS che riguardino il "rifascio" (paragrafo 3 della Circolare Min. Sanità n. 10/1998).
- 4.1 Le esumazioni/estumulazioni straordinarie, quando non siano disposte dall'Autorità Giudiziaria, vengono autorizzate dal Comune che prescrive le misure, di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda U.L.S.S.

5. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

7. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. n. 285/1990 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ART. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12

Modalità del trasporto e del percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. I cortei funebri non possono inoltre essere interrotti da persone, veicoli o altro. Il Comando della Polizia Locale dovrà essere informato dell'ora in cui si svolgerà il funerale. La Polizia Locale verrà informata, inoltre, del luogo dove si celebrerà la cerimonia e del percorso che seguirà il corteo funebre per predisporre il necessario servizio di sorveglianza stradale.

3. Dopo la cerimonia funebre, è consentito il trasporto della salma con corteo a piedi dal luogo della celebrazione del funerale fino al Cimitero.

ART. 13

Esercizio del servizio di trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dall'ubicazione della sua sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporti funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui interviene e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone, fuori dei casi sopra indicati.

ART. 14

Norme generali per i trasporti funebri

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10.

2. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 .

2.1 Il trattamento di cui al comma 2 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

2.2 Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2.1, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

3. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/2010, il trasporto funebre è autorizzato dal Comune. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.

5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

7. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

8. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

9. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

10. Per i morti a seguito di malattie infettivo - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data osservando le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 285/1990.

11. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 15

Riti religiosi, laici e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa, salvo autorizzazione del Sindaco in particolari situazioni.

ART. 16

Trasporto di cassetine di resti ossei ed urne cinerarie

1. Il trasporto di cassetine di resti ossei e urne cinerarie, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato avente le autorizzazioni previste dalla legge e deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello stato civile.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento vale, quale autorizzazione al trasporto, la stessa dichiarazione dell'affidamento.

ART. 17

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dall'Ufficio anagrafe a seguito di domanda degli interessati.

ART. 18

Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ASL

TITOLO II
CIMITERI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19
Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso i seguenti cimiteri comunali:

- a) Eraclea – Capoluogo
- b) Torre di Fine

ART. 20
Disposizioni generali vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale addetto al servizio.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione e di prima tumulazione in loculo di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero; altre operazioni, comprese quelle relative alle tombe di famiglia, possono essere anche espletate da ditte private abilitate e autorizzate
5. Competono inoltre al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 21
Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno dei cimiteri devono essere previsti reparti speciali, da individuare con il Piano Regolatore Cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, nell'espletamento delle sue competenze di Autorità Sanitaria.
2. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

ART. 22
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o di coloro che già residenti nel Comune hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme degli aventi diritto a sepoltura privata o di famiglia;
 - d) nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 285/1990;

- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.
 - f) le salme delle persone che siano state residenti nel Comune di Eraclea per almeno dieci anni;
 - g) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti (in linea retta o collaterale) entro il 2° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune.
- Per comprovate necessità il Sindaco può escludere dall'ammissione nei cimiteri comunali le ipotesi di cui alla lettera f) e g) del presente articolo.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 23

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Nell'allegato Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale sono determinate, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 25.
4. All'interno dell'area cimiteriale è assolutamente vietato apporre sui manufatti targhette o qualsiasi altra indicazione riferita alla ditta esecutrice dell'opera.

ART. 24

Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva viene gestito direttamente dall'ufficio Tributi del Comune oppure affidato a soggetto esterno, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sull'affidamento della gestione dei servizi, ex Dlgs. 50/2016 e smi.

ART. 25

Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune nella pianificazione dei cimiteri tiene conto del fabbisogno di sepolture nel rispetto delle norme previste in materia dal DPR 285/1990, per gli articoli ancora in vigore e dalla legge regionale 18/2010.

Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.
Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o per famiglie;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 26 Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche ed il livello della falda freatica.
2. I campi destinati alle inumazioni comprendono alcuni riquadri disposti in file e sezioni come risulta dal Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Ogni riquadro è diviso in tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che può contenere.
4. L'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila in continuità fino ad esaurimento del riquadro.
5. Le sepolture per inumazione nei campi comuni sono di durata non inferiore a 10 anni dal giorno del seppellimento, ed assegnate in ordine cronologico di decesso.
6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, salvo diverso materiale espressamente autorizzato dal Ministero della Salute (uso del manufatto denominato "Barriera").
7. E' vietato agli operatori cimiteriali di effettuare operazioni d'apertura delle casse di legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

8. Al fine di evitare di inumare casse di zinco, le imprese dovranno adottare detto manufatto "Barriera", oppure mettere all'esterno del feretro la cassa di zinco nel trasporto superiore al 100 km. al fine di togliere prima dell'inumazione, oppure di scegliere la soluzione di tumulare il feretro contenente la cassa di zinco nel loculo o tomba di famiglia, anziché nella fossa.

L'Autorità sanitaria competente potrà comunque dare indicazioni anche diverse ritenute necessarie.

9. Ciascuna fossa deve avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

10. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

11. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte più profonda, una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Per l'esecuzione delle opere fuori terra si veda l'allegato Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale.

ART. 27

Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni straordinarie

1. I campi comuni per inumazioni straordinarie sono destinati ad ospitare:

a) salme indecomposte a seguito di estumulazioni e/o esumazioni negative (resti mortali inconsunti).

b) inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.

c) inumazioni ordinarie di arti.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ART. 28

Tumulazione

1. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc... costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

3. I loculi sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento e devono avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

4. Sulla lapide dei loculi/nicchie deve essere obbligatoriamente apposto il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

Per l'esecuzione dei sigilli di marmo si veda l'allegato Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale.

ART. 29

Introduzione di cassettime di resti ossei e/o urne cinerarie nel loculo

1. Ogni loculo o nicchia già concessionato possono “ospitare”, se lo spazio lo consente, una cassettime di resti ossei e/o massimo 4 urne cinerarie, sia o meno presente all’interno un feretro, per consentire l’avvicinarsi dei resti ossei e/o ceneri a salme ivi tumulate o da tumulare. In tali casi sarà consentita l’apposizione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, ed, eventualmente, la foto cui i resti/ceneri appartengono.
2. Il concessionario del loculo “ospitante”, se ancora non è tumulata la salma avente diritto, o il familiare della salma ivi tumulata deve esprimere il suo assenso alla tumulazione nel loculo medesimo della cassettime di resti ossei e/o urna/e cinerarie.
3. Alla scadenza della concessione anche le eventuali cassettime ed urne ivi tumulate, introdotte successivamente dovranno essere estumulate.
4. La tumulazione di cassettime di resti ossei e/o urna cineraria è soggetta al pagamento della tariffa comunale.
5. In caso di presenza di opere murarie dietro al sigillo in marmo queste dovranno essere rimosse, e ripristinata la chiusura a cura della ditta incaricata dal concessionario della sepoltura.

ART. 30

Deposito provvisorio feretro

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro, i resti o le ceneri, possono essere provvisoriamente deposti, per una durata limitata, in apposito loculo o nicchia individuati tra quelli disponibili.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private o cappelle private;
 - b) per coloro che abbiano ottenuto in concessione un’area di terreno allo scopo di costruirvi un manufatto privato, fino alla sua agibilità,
 - c) qualora si tratti di feretri destinati ad essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario o richiesto procedere all’estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione dei feretri tumulati “in provvisorio”.
3. Al Comune dovrà essere corrisposto il canone previsto in tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato annualmente, con riferimento al periodo intercorso dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
4. La durata massima della tumulazione provvisoria del feretro o cassettime ossario o urna cineraria è di un anno eccezionalmente prorogabile per validi e giustificati motivi per un periodo massimo di due anni.
5. Nel caso in cui il familiare non proceda alla tumulazione definitiva del feretro tumulato in “provvisorio” o cassettime resti o urna cineraria, entro il termine massimo precedentemente fissato, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida agli interessati, provvederà alla stipula dell’atto di concessione del loculo provvisorio ponendo a carico dei familiari i relativi costi previsti in tariffa.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 31

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle relative ad esumazione di resti mortali provenienti dal campo indecomposti.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto ed il periodo dal 19 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento.
4. E' compito dell'incaricato per le opere di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si procederà con la tumulazione dei resti ossei in nicchia ossario (previa richiesta da parte dei familiari) ovvero con la tumulazione in ossario comune, in assenza di esplicita volontà degli aventi diritto.

ART. 32

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito dell'Ufficio Servizi Cimiteriali programmare le operazioni di esumazione e la loro registrazione, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. I parenti delle salme interessate da esumazioni ordinarie dovranno essere informati con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio. In caso di irreperibilità dei destinatari sarà sufficiente la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio online ed un avviso da affiggersi presso il cimitero interessato per 90 giorni.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è oggetto di specifico avviso da affiggere presso il cimitero interessato collocando appositi cartelli all'ingresso dell'area cimiteriale e direttamente sui campi da esumare.

ART. 33

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, nei seguenti casi:
 - a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) su richiesta dei familiari per trasferimento in altro Comune o per tumulazione in cappelle o tombe di famiglia dei cimiteri comunali;
 - c) su richiesta dei familiari per la cremazione della salma o resti mortali.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, e quindi sono vietate dal mese di maggio fino al mese di settembre.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa della morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute .
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 34
Sistemazione della sepoltura a seguito di esumazione

1. Nel caso di reinumazione dei resti mortali non completamente mineralizzati a seguito di esumazione, nessuna opera è più ammessa sopra la sepoltura.
2. Verrà predisposta, a spese e cura dell'Ente una croce di legno con targhetta di materiale inalterabile contenente i dati anagrafici della salma e la foto precedentemente recuperata dalla tomba stessa. Tale disposizione è valida anche nel caso i resti mortali siano inumati in altro campo per una più razionale disposizione delle sepolture e nel caso di inumazione in campo indecomposti.

ART. 35
Estumulazioni

- 1 Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 20 anni o la richiesta sia relativa ad una salma con sepoltura ancora in concessione;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I parenti delle salme interessate da estumulazioni ordinarie dovranno essere informati con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. In caso di irreperibilità dei destinatari sarà sufficiente la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio online e l'avviso da affiggersi presso il cimitero interessato.
5. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è oggetto di specifico avviso da affiggere presso il cimitero interessato collocando appositi cartelli all'ingresso dell'area cimiteriale e direttamente sui reparti interessati.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo diversa volontà espressa dai familiari, esso è avviato per l'inumazione in campo comune in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.
7. E' sempre possibile addivenire ad operazioni di estumulazione straordinaria mediante atto emanato in urgenza dal Sindaco.

ART. 36
Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte dalle esumazioni ed estumulazioni.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
3. E' ammessa la cremazione dei resti ossei con collocazione delle ceneri in sepoltura privata e nei loculi. Si richiama l'art. 29 comma 1, così come modificato.

4. E' consentito il collocamento della cassetta contenete le ossa anche in loculo ove sia stato o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto in modo indelebile il nome e cognome del defunto.

ART. 37

Trattamento di resti mortali, esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - a) la permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere su autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali in caso di carenza di spazi nel campo indecomposti;
 - b) il trasferimento in altra fossa nel campo indecomposti, in contenitore di materiale biodegradabile, o, subordinatamente, in altro campo di inumazione.
 - c) l'avvio, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. n. 285/1990 e art. 42/3 del presente regolamento), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art. 3, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 254/2003.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono essere:
 - a) inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi in contenitore biodegradabile sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/ o della cassa di legno;
 - b) avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, in conformità all'art. 3, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 254/2003;
 - c) ritumulati nel medesimo loculo previo pagamento degli oneri di rinnovo concessione.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, intesa quale mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - a) anni 5 nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
 - b) anni 2 nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

ART. 38
Sostanze e materiali da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. n. 254 del 15.7.2003.

ART. 39
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

3. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 40
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non è stato richiesto dai familiari interessati entro il termine fissato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli o trattarli come rifiuti secondo le norme vigenti.

2. Le opere ritenute di valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

ART. 41
Crematorio

1. Il Comune per procedere alla cremazione si avvale degli impianti disponibili alla ricezione.

ART. 42
Espressione di volontà alla cremazione

La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge n. 130/2001, e di quanto previsto dalla legge 2019 del 22/12/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento.

ART. 43
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. La suddetta autorizzazione viene rilasciata previo acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera, vale anche contro il parere dei familiari. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ART. 44
Cremazione dei resti mortali

1. La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relativi ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile previa acquisizione dell'assenso nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, del coniuge o, in difetto dal parente più prossimo del defunto, o, nel concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.
2. Il resto mortale avviato a cremazione dovrà essere racchiuso in un contenitore di materiale facilmente combustibile, dovrà essere avvolto da un telo biodegradabile che ne garantisce la tenuta di liquidi cadaverici, approvato dalle Autorità competenti.
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda ULSS del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003. Entro 48 ore dall'amputazione, la persona che ha subito la stessa potrà chiedere la cremazione dell'arto con onere a proprio carico.

ART. 45
Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Il trasporto dell'urna non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.
3. A richiesta degli interessati l'urna può avere una delle seguenti destinazioni:
 - a) tumulata in apposita nicchia cineraria del cimitero previo pagamento della relativa concessione;
 - b) tumulata in loculo già concesso per la tumulazione o per la destinazione di una determinata salma. Le ceneri rimarranno nel loculo fino alla scadenza della concessione dello stesso. Al Comune dovrà essere pagata la relativa tariffa.
 - c) tumulata in cappella o tomba di famiglia previo consenso del concessionario e pagamento della relativa tariffa di tumulazione,
 - d) affidata al coniuge o ad un familiare.
4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 46

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare dell'urna cineraria è disposto dall'Ufficio di Stato Civile.
2. L'affidamento è fatto nei confronti di un affidatario unico individuato da un atto di volontà del defunto risultante da atto scritto o, in difetto di quest'ultima, da una dichiarazione nella quale venga dichiarata la volontà espressa in vita dal defunto proveniente dal coniuge superstite e da tutti i parenti di primo grado del defunto che dichiarano inoltre di acconsentire che sia affidata al richiedente o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi parenti del defunto.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazioni di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
5. La consegna dell'urna è effettuata dal Responsabile dell'impianto di cremazione e viene verbalizzata in un documento, redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso l'impianto di cremazione, uno presso l'ufficio del Comune che ha autorizzato l'affidamento ed uno consegnato all'affidatario dell'urna. Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio ai fini del trasporto dell'urna, che può essere eseguito con l'ausilio di autovetture private. Le generalità del defunto, dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri e tutti i suoi successivi eventuali trasferimenti sono annotati in apposito registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, nonché nel registro di cui all'art. 48 della legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010.
6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria Locale.
7. L'urna sigillata deve essere custodita dall'affidatario con diligenza in modo da consentire l'identificazione del defunto e in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione, asportazione, apertura o rottura accidentale. A tal fine l'ufficio di stato civile in fasi successive

all'affidamento, può procedere, d'ufficio o su segnalazione di terzi, ad effettuare controlli per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna.

8. Il luogo di conservazione dell'urna deve coincidere con la residenza dell'affidatario, l'affidatario dovrà indicare, con comunicazione legale, all'ufficiale dello stato civile lo spostamento dell'urna in conseguenza del cambio di residenza ed in caso di decesso dell'affidatario dell'urna, a cura degli eredi, dovrà essere riconsegnata al cimitero per essere collocata in una celletta, od in altro sito avuto in concessione o nel cinerario comune. Solo dopo la riconsegna al cimitero l'urna potrà essere riassegnata ad altro affidatario con altro atto dell'ufficio di stato civile sempre redatto come previsto dal punto 2.

9. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.

10. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla loro tumulazione in un cimitero o alla dispersione nel cinerario comune mediante produzione di apposita dichiarazione non motivata, la quale viene iscritta al registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

11. L'urna cineraria non reclamata dai familiari dopo la cremazione rimarrà nel deposito temporaneo per 12 mesi, al termine dei quali le ceneri verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

ART. 47

Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile per le persone decedute nel Comune, per le ceneri qui sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti.

2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art.3 lette c), d) delle Legge n. 130/2001.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del c.c. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

4. Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento, secondo quanto disposto di seguito:

- la dispersione in area cimiteriale appositamente individuata (giardino delle rimembranze) e mediante interrimento dell'urna di materiale biodegradabile. E' vietata l'aspersione superficiale. La dispersione è eseguita da persona appositamente autorizzata dal Comune, individuata nell'addetto al cimitero;

- la dispersione è vietata all'interno del centro urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada).

- per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. La dispersione è eseguita dal richiedente.

- le parti del territorio comunale, al di fuori del cimitero, ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi, nei tratti di fiume liberi da manufatti e da natanti e ad una distanza dalla riva di almeno 10 m. e nel mare ad una distanza di almeno 500 metri dalla riva, escluso il periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre. La dispersione è eseguita dal richiedente.

5. E' vietata la dispersione in aria. La dispersione è inoltre vietata in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile.

6. Sono eseguite a titolo oneroso le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita, su richiesta, dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1. lettera d), legge n. 130/2011 al di fuori dell'apposita area cimiteriale.

In mancanza dei soggetti di cui al comma 1, lettera d) dell'art.3 della L.R. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'addetto al cimitero.

7. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

ART. 48

Interramento urne cinerarie

1. Potrà essere autorizzato l'interramento/tumulazione di una o più urne cinerarie in appositi "pozzetti" chiusi da parete rimovibile che li rendano assolutamente ermetici. Tale soluzione potrà permettere la sepoltura di un feretro ed una o più urne cinerarie nella stessa fossa. In tal caso le urne cinerarie dovranno essere "a tenuta". Al termine dell'ordinario periodo di inumazione non sussiste il diritto di rinnovo della concessione, trattandosi esclusivamente di uso temporaneo di una parte dell'area su cui poggia la lastra sepolcrale.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 49

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'apertura e la chiusura dei cimiteri è regolata da un dispositivo automatico inserito nella porta d'ingresso.
3. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono riportati nei pannelli affissi all'ingresso degli stessi.

ART. 50

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, fatta eccezione per il trasporto funebre, non si può entrare che a piedi, salvo specifica autorizzazione.
2. I diversamente abili possono liberamente accedere con i propri ausili, anche elettrici.
3. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali salvo i cani a servizio delle persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti;
 - e) con biciclette e con ciclomotori.

ART. 51

Norme di comportamento

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi e bevande, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce e avere un abbigliamento irrispettoso;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irrispettosi;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, nonché dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.
- n) usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora.

2. I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 52

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ART. 53

Materiali ornamentali vietati

1. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di portafiori aggiuntivi.

ART. 54

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi.

2. E' vietato depositare vasi di fiori ed ornamenti in genere sul pavimento dei blocchi loculi, ossari, nicchie cinerarie. Gli operatori cimiteriali addetti provvederanno a togliere dai suddetti luoghi quanto depositato abusivamente previa affissione di appositi avvisi nei cimiteri.

ART. 55

Rimozione materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati 10 giorni prima dell'intervento, se noti, o pubblicata all'interno del cimitero per un mese direttamente nei pressi della sepoltura interessata, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 56

Norme generali per le concessioni

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti della disponibilità, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (tombe di famiglia o cappelle).
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali:
 - a) loculi individuali destinati ad accogliere le salme dei defunti;
 - b) nicchie ossario destinate ad accogliere resti mortali raccolti in apposita cassetta in zinco o ceneri in urna cineraria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90.
6. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. L'atto di concessione deve avere forma scritta ad substantiam e deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione nonché il numero di posti di sepoltura;
 - b) la durata;
 - c) il corrispettivo della concessione;
 - d) la/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e;

- e) le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad essere accolti nei loculi od ossari.
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. La concessione può essere solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 57

Durata e decorrenza delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali di sepolture private sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni 35 per i loculi;
 - b) in anni 35 per le nicchie destinate alla tumulazione di ceneri e resti mortali;
 - c) in anni 15 per il rinnovo di concessioni scadute;
 - d) in anni 99 per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o di cappelle di famiglia.Le concessioni, fatta eccezione per quanto indicato alla precedente lettera d), sono rinnovabili una sola volta, per un periodo massimo di 15 anni e andranno rivalutate alla scadenza della concessione ovvero, su richiesta del concessionario, anche anticipatamente la stessa.
3. Per i loculi e le nicchie la decorrenza della concessione ha inizio dalla data di tumulazione, mentre per le aree decorrerà dalla data di stipula del contratto.

ART. 58

Modalità di concessione dei loculi e delle nicchie

1. I loculi vengono concessi, di norma, solo per la tumulazione di persone decedute all'atto della richiesta.
2. E' riconosciuta altresì la facoltà di presentare domanda per la concessione di un loculo o nicchia cineraria a persone in vita di età superiore ad anni settantacinque prive di parenti di 1° e 2° grado;
3. Il Sindaco può, in via eccezionale, per motivate esigenze, concedere il rilascio della concessione in deroga ai principi di cui ai predetti commi.
4. Nell'ipotesi in cui fosse presente all'interno dei cimiteri comunali una limitata disponibilità di loculi, le concessioni verranno precluse a tutte le persone in vita, sino a quando verrà sopperito a tale carenza.
5. L'assegnazione dei loculi avverrà, a seconda delle disponibilità, su indicazione esclusiva dell'Ufficio Polizia Mortuaria, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Si procederà quindi, in ordine orizzontale, occupando i loculi partendo da sinistra verso destra di ogni singola fila, al fine di garantire una regolare progressione e continuità delle sepolture e fino ad esaurimento dei loculi disponibili nella stessa facciata prima di passare a quella successiva.
6. Per le nicchie non potranno essere utilizzati nuovi blocchi sino ad avvenuto esaurimento di quelli disponibili.
7. In presenza di persona parente di primo grado del defunto, titolare di indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, i criteri di cui ai punti 5 e 6 nell'assegnazione dei loculi disponibili potranno essere derogati.

ART. 59

Concessioni di aree cimiteriali per tombe di famiglia

1. Il Comune può concedere ai privati l'uso di aree per tombe di famiglia, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale e della normativa inerente l'edilizia cimiteriale.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Non si possono concedere altri manufatti cimiteriali ed aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni in cimiteri ubicati nell'ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere.
4. Le concessioni in uso per le destinazioni di cui al comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'inizio dei lavori per la realizzazione del manufatto entro un anno dalla consegna dell'area ed alla loro conclusione entro 18 mesi dall'inizio degli stessi, pena la decadenza della concessione, salvo l'eventuale proroga per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, a fronte di gravi e giustificati motivi adottati dal richiedente ovvero per cause non dipendenti dalla sua volontà.
5. Eventuali danni causati nell'esecuzione dei lavori alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Lo smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dalle attività edili è a carico dell'impresa che esegue i lavori. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.
7. In nessun caso le cappelle o tombe di famiglia possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
8. A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale (Edilizia Privata) provvede al rilascio di proprio collaudo. La tomba non potrà essere utilizzata se non è intervenuto l'atto di collaudo.
9. In caso di decesso di uno dei soggetti aventi diritto di sepoltura, laddove la costruzione, pur non ultimata, consenta un parziale utilizzo della stessa, il dirigente responsabile, con provvedimento motivato, potrà concedere tumulazione provvisoria in attesa del collaudo definitivo.
10. E' vietato esporre in prossimità del cantiere qualsiasi indicazione riconducibile alla ditta esecutrice dell'intervento.

ART. 60

Uso delle cappelle e delle tombe di famiglia

1. Il diritto d'uso delle cappelle e delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del manufatto e salvo diverse indicazioni espressamente previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta :
 - dal coniuge;
 - dagli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle;
 - dai generi e dalle nuore ;
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del manufatto all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare attuale della concessione

con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'ufficio preposto.

4. Il concessionario può permettere la sepoltura a persone legate a lui da vincoli di convivenza, come risultante da apposito registro. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al comma 3.

5. Nella cappella o tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione di persona estranea alla famiglia del concessionario, ma che abbia acquisito particolari titoli di benemeranza nei confronti del medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990. L'acquisizione di particolari titoli di benemeranza dovrà essere dichiarata per iscritto dal concessionario o dai suoi eredi unitamente alla presa d'atto che la tumulazione avrà carattere definitivo, così come ogni altra tumulazione in cappella o tomba di famiglia.

6. Nella generazione successiva la concessione è trasferita all'erede unico del primo concessionario o a quello tra i coeredi che fu da lui designato, o a chiunque spetti per sentenza passata in giudicato. Fino alla designazione il Comune avrà per concessionario il più prossimo degli eredi legittimi e nella stessa linea il più anziano di età. Le stesse regole varranno per le generazioni successive. Il Comune è esente dall'obbligo di ricercare e valutare i titoli di trasferimento e di partecipare ai giudizi che derivano dalla mancata impugnazione o esecuzione di essi. Il Comune ha solo l'obbligo di attenersi al contenuto dei titoli e degli atti dell'autorità giudiziaria che gli siano stati regolarmente notificati.

7. In caso di più richiedenti, l'atto di concessione dovrà espressamente indicare il numero e la collocazione delle sepolture che potranno essere disposte da ogni singolo titolare.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto e che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. Tutte le operazioni saranno eseguite a cura dei concessionari medesimi, sotto la vigilanza degli addetti comunali.

ART. 61 **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari ed ai loro successori per tutto il tempo della concessione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri prescritti dal Comune o ritenuti indispensabile o per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.

3. In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione gli interventi, previa diffida ai concessionari, sono eseguiti dal Comune con rivalsa nei confronti dei concessionari e conseguente decadenza delle concessioni. Il Comune rientrerà in possesso dell'area o del manufatto, provvedendo autonomamente alla rimozione delle salme per inumarle nel campo comune o per cremarle e poi disperderle nel cinerario comune.

ART. 62
Divisione e subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 58, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare nel possesso del manufatto.

CAPO II
Cessazione, rinuncia, revoca, decadenza ed estinzione

ART. 63
Cessazione della concessione

1. Allo scadere del periodo della concessione, salvo il caso di rinnovo nelle forme previste dall'art. 57 del presente regolamento, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
2. Per le concessioni rilasciate secondo i precedenti regolamenti ed usi, prossime alla scadenza al momento del decesso del beneficiario e comunque con un tempo residuo inferiore a 20 anni, si prevede, previo versamento da parte del concessionario del corrispettivo per la nuova concessione, la possibilità di rinnovo della precedente nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 comma secondo lettera c). Il corrispettivo dovuto per la nuova concessione verrà calcolato dalla data di scadenza della precedente pendente.
3. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.
4. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, revoca e decadenza.

ART. 64

Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepoltura individuale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni (loculo, nicchia), a condizione che sia libera o liberabile da salme, ceneri o resti con spese a carico del concessionario o aventi titolo.
2. La rinuncia espressa dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della stessa, viene fissato come di seguito descritto:
 - a) per le concessione quarantennali, stabilito il periodo d'uso dalla data di concessione:
 - dal 1° al 10° anno 50%;
 - decorso il 10° anno e sino al 20° anno 30%;
 - decorso il 20° anno e sino al 30° anno 10%;
 - decorso il 30° anno e sino al 40° anno nessun rimborso;
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. La richiesta di trasferimento di salme da sepoltura individuale (loculo, nicchia) per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura stessa.

ART. 65

Rinuncia a concessione cimiteriale perpetua

1. In caso di rinuncia di loculi dati in concessione perpetua, qualora i familiari volessero trasferire i resti mortali in ossario, il Comune provvederà al rilascio della concessione gratuita del medesimo.

ART. 66

Rinuncia alla concessione di aree cimiteriali

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatarì, ove effettuato il pagamento, il parziale rimborso del prezzo della concessione (valore dell'area).
Per le concessioni novantanovennali, stabilito il periodo d'uso dalla data di concessione:
 - dal 1° al 35° anno 50% del valore dell'area;
 - decorso il 35° anno e sino al 70° anno 25% del valore dell'area;
 - decorso il 70° anno e sino al 99° anno 10% del valore dell'area;
3. Il Comune ha altresì la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree sulle quali siano stati parzialmente edificati manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione parzialmente intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti mortali o ceneri.
4. Per le opere eseguite a cura del concessionario non sarà rimborsata somma alcuna.
5. La rinuncia di cui ai commi 1 e 3 non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 67

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto una delle seguenti possibilità:

a) l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dalla Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

b) Un numero di cellette ossario idonee per la tumulazione di tutti i resti ossei rinvenuti dall'esumazione o estumulazione della sepoltura revocata, per la durata prevista dall'art. 57.

3. Della decisione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario con lettera raccomandata a/r ove noto, o pec ove noto o in difetto mediante pubblicazione di avviso all'Albo pretorio online e presso il cimitero interessato per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Ulteriore avviso verrà esposto su apposito cartello in prossimità dell'area o manufatto interessati.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 68

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia o sia stata oggetto di lucro o speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto di uso della sepoltura;

c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima sepoltura sia stata effettuata da almeno 50 anni;

e) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. Nei casi previsti ai punti precedenti, decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida destinata al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili, ove non ricorrono circostanze tali da giustificare una eventuale proroga, viene pronunciata la decadenza della concessione.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali.

ART. 69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

2. Successivamente, il Responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

3. Dopo gli eventuali lavori di restauro, ripristino del decoro e/o della sicurezza, il Comune può gestire direttamente la sepoltura o concederla a terzi richiedenti, al prezzo di stima per quel tipo specifico di sepoltura.

3. Il concessionario o gli aventi diritto non possono richiedere od esigere dal Comune nessun indennizzo, risarcimento o rimborso.

ART. 70 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune previo avvertimento agli interessati con lettera raccomandata a/r ove noti, o pec ove noti o in difetto mediante pubblicazione di avvisi all'albo pretorio online, presso il cimitero e l'area o manufatti interessati per la durata di 90 giorni.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 71 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta. I soggetti esecutori hanno l'obbligo di essere in regola con quanto previsto dalla normativa circa lo svolgimento dell'attività specifica, nonché dello specifico lavoro o servizio di volta in volta svolto.

2. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria) all'ufficio Tecnico del Comune, precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 72
Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

ART. 73
Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso le imprese devono ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Durante le cerimonie funebri i lavori dovranno essere sospesi per il tempo di durata delle medesime.

ART.74
Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi ed il sabato dopo le dodici, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

ART. 75
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese, coincide con quello di apertura dei cimiteri.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi ed il sabato dopo le dodici, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere e valutare con il Responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali.

ART. 76
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.
2. Il periodo di sospensione viene comunicato tramite avviso affisso presso i cimiteri e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

ART. 77
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale (Edilizia Privata) vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II IMPRESE FUNEBRI

ART. 78 Attività funebre

1. Per l'attività funebre delle imprese di onoranze funebri si fa riferimento all'art. 5 della L.R. n. 18/2010.

2. Le imprese funebri devono concordare preventivamente con l'Ufficio Polizia Mortuaria il giorno e l'ora del servizio funebre secondo il calendario stabilito dall'Ufficio Servizi Tecnici Cimiteriali. Eventuali deroghe saranno autorizzate dal Responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 79 Richiesta di servizi

1. La domanda di un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o la costruzione, di edicole, monumenti, ecc..., s'intende prodotta a nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile e resterà estranea alle azioni che ne conseguono.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 80 Tariffe

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali e per ogni operazione o servizio cimiteriale, previsti dal presente regolamento, sono stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 81 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

ART. 82 Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nelle leggi, circolari, testi unici e provvedimenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alle Circolari del Ministero della Sanità: 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e alla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

ART. 83
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della propria deliberazione di modifica ed integrazione.
2. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento.
3. E' da intendersi abrogato ogni altro provvedimento amministrativo emanato dall'Amministrazione Comunale nella materia in oggetto antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.